



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 249

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3.COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 14.11.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Under 19 Maschile

GARA DEL 19/10/2025: ASD ANTENORE SPORT PADOVA - ASD POL. BISSUOLA

Reclamo proposto da: Polisportiva Bissuola

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società ASD POL. BISSUOLA avverso l'esito della gara in oggetto osserva:

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore Scarabello Filippo (nato il 25/10/2009) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente sprovvisto dell'autorizzazione prevista dall'articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età ed avendo presentato ed ottenuto una autorizzazione solo nella passata stagione sportiva valida fino al 09/09/2025 e non rinnovata alla data di disputa dell'incontro.

Con la memoria depositata nei termini la resistente chiede il rigetto del ricorso, sostenendo che tale specifica autorizzazione ex art.34 NOIF rilasciata in data 06/03/2025 in favore del giocatore in questione non abbia in realtà alcuna scadenza ed una volta ottenuta valga fino al compimento del sedicesimo anno di età del giocatore.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ai sensi dell'art.34 comma 3 delle N.O.I.F. "I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione.



Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. ”;

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza sportiva “nel prevedere una “autorizzazione” per la partecipazione a competizioni agonistiche organizzate dalle Leghe o dalla Divisione Calcio Femminile, l’art. 34, comma 3, N.O.I.F. non può che avere a riferimento un provvedimento - strumentale, appunto, alla partecipazione a siffatte competizioni - **intrinsecamente funzionalizzato alla corrispondente (singola) stagione sportiva**. Non si è difronte, infatti, a un provvedimento autorizzatorio tout court, slegato da una cornice temporale e agonistica: al contrario, **l’autorizzazione nasce di per sé collocata in una data stagione sportiva e funzionalizzata alla stessa e alle corrispondenti competizioni**, tanto da essere formalizzata e resa nota attraverso un Comunicato ufficiale, quale atto proprio della stagione sportiva, collocato temporalmente e funzionalmente nella stessa.” (cfr. CSA decisione n. 171/CSA/2022-2023)

Se, infatti, il secondo requisito dell'autorizzazione, costituito dall'attestazione di maturità, è privo di suo di scadenza temporale (cfr. CSA, III, 24 marzo 2021, n. 125, relativa appunto, specificamente, a detta attestazione di maturità), non è così per il primo, coincidente con la certificazione d'idoneità, soggetta a scadenza annuale e, perciò, a necessario rinnovo.

Per tali ragioni, anche l'autorizzazione - di suo funzionalmente rilasciata per la singola stagione sportiva - richiede un rinnovo a fronte della naturale precarietà di uno dei suoi elementi e, cioè, il certificato d'idoneità all'attività sportiva agonistica.

Considerato che dagli accertamenti esperiti presso la Divisione Calcio a Cinque risulta confermato che il predetto calciatore, ancora quindicenne alla data dell'effettuazione della gara, era in possesso solo di una autorizzazione ex art.34 NOIF scaduta in data 09/09/2025 e non più rinnovata, se ne deduce che lo stesso ha preso parte all'incontro di che trattasi in posizione irregolare, con conseguente irrogazione a carico della ASD ANTENORE SPORT PADOVA della sanzione della perdita per 0 - 6 della gara del 19/10/2025 Campionato U19 .

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 177 del 24/10/2025 decide:

- a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: ASD ANTENORE SPORT PADOVA5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque

(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 14/11/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia